



COMUNE DI FORZA D'AGRÒ

Regolamento per la disciplina dell'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisione

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23 Giugno 2015

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Provincia di MESSINA

REGOLAMENTO
per la disciplina dell'installazione degli impianti
per le telecomunicazioni e radiotelevisione

Art. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" costituisce normativa speciale rispetto alla pianificazione urbanistica generale ed alla sua normativa tecnica e disciplina, nel rispetto della normativa vigente, l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, le stazioni radio base per la telefonia cellulare (SRB), all'interno del territorio comunale. Disciplina, inoltre, il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni e le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica nel campo delle radiofrequenze e microonde.

Art. 2

FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune intende assicurare il corretto insediamento ambientale e territoriale degli impianti, di cui all'art.1, con particolare attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, nel rispetto di quanto previsto dalla *Legge 22 febbraio 2001, n. 36, del DPCM 8 luglio 2003 e del D.Lvo 1 Agosto 2003 n°259 così come recepito in Sicilia dall'art. 103 della L.R. 28 Dicembre 2004 n.17*
2. Il Comune uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti obiettivi generali:
 - a. tutela della salute dei cittadini e protezione dell'ambiente, con particolare attenzione all'impatto che gli impianti in oggetto vanno a determinare;
 - b. minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, fermi restando i valori limite previsti dalle normative vigenti, con particolare attenzione ai recettori sensibili;
 - c. minimizzazione dell'impatto visivo a carico del paesaggio, extraurbano e urbano, derivante dagli impianti in oggetto;
 - d. individuazione di siti che possano risultare maggiormente idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto;
 - e. promozione di una corretta informazione nei confronti della popolazione;
3. Il Comune s'impegna a promuovere campagne di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico, volte a mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle installazioni nuove e già esistenti.
4. Al fine di garantire il principio di cautela il Gestore dovrà sempre utilizzare la migliore tecnologia disponibile che garantisca la migliore minimizzazione dei campi elettromagnetici e dell'impatto visivo.

Art. 3

CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) operanti a frequenze comprese tra 0 kHz e 300 GHz, che generano esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ovvero, gli impianti per telefonia

mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione di nuova installazione, temporanei o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche.

2. Per modifica ad impianti esistenti, s'intende la variazione di una o più delle seguenti caratteristiche tecnico-impiantistiche:

- a) tipologia dell'antenna;
- b) localizzazione dell'antenna;
- c) altezza centro elettrico;
- d) tilt elettrico o meccanico;
- e) guadagno dell'antenna;
- f) direzioni di puntamento;
- g) potenza irradiata;
- h) frequenza.

Tali modifiche sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste per i singoli impianti, di cui agli articoli seguenti del presente regolamento.

3. L'installazione o la variazione di ponti radio, come pure le variazioni o aggiunte delle bande di frequenza autorizzate sono da considerarsi rientranti nel caso di cui al comma precedente.

4. Nel caso in cui la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento del campo elettrico, il Gestore vi provvede, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni introdotte a livello autorizzativo, previa comunicazione a Comune e Arpa. L'attestazione del non incremento va effettuata, a cura del Gestore, confrontando, in termini di stima dei livelli di campo elettrico, la situazione autorizzata con quella prevista a seguito di modifica. Le stime devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella norma CEI 211-10/2002 211-10/2004.

5. Per incremento del valore di campo elettrico in un punto di valutazione, s'intende un qualsiasi aumento del campo elettrico nel medesimo punto.

6. L'eventuale modifica dell'impianto esistente, così come autorizzato, che comporti variazioni strutturali, deve comunque garantire soluzioni che minimizzino l'impatto visivo.

7. Per impianto mobile s'intende l'impianto in possesso degli elementi di temporaneità, di precarietà e di amovibilità, quest'ultima legata al l'assenza di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.

Tali impianti possono essere previsti:

- a) a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, questi potranno stazionare nell'area prevista una sola volta e per un tempo massimo di quattro mesi.

8. Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 60 giorni prima della loro collocazione. Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può chiedere al Gestore una diversa localizzazione. In ogni caso, alla scadenza del termine prefissato l'area di sedime, ove è stato collocato l'impianto mobile, deve essere ripristinata. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti dal Gestore dell'impianto mobile.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e, come tale, soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Gli impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi.

9. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento :

- gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e gli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) ed al Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.).
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per

esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'A.R.P.A..

10. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia e degli istituti di vigilanza autorizzati le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi.

Art. 4

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI .

Per applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione ed impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, vengono individuati i seguenti ambiti territoriali:

- a) aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.
Si identificano, inoltre i singoli edifici monumentali costituiti dalla Chiesa S. Francesco, Chiesa SS.Trinità, Chiesa SS. Annunziata, Chiesa S. Antonio, Piazza Giovanni XXIII, Convento Agostiniano con annesse pertinenze nonché gli Oratori.
Area definita "Centro Storico" come da programma di fabbricazione (P.di F.);
Tutta la perimetrazione del Centro edificato, come desunta dal P.di F.;
- b) zone di installazione condizionata: aree aventi le seguenti caratteristiche:
 1. l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
 2. aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
 3. aree sedi di impianti sportivi;
 4. aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area, tra cui i luoghi a vincolo idrogeologico ed archeologico.
- c) zone di attrazione: intese come aree di confine comunale per cui saranno oggetto di concertazione tra i comuni interessati;
- d) zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

Art. 5

CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

1. Negli ambiti territoriali sopra definiti si applica quanto segue:

- a) aree sensibili, di cui all'art. 4 lettera a), è vietata, in osservanza al principio di cautela, l'installazione d'impianti. È, altresì, vietata l'installazione d'impianti sui singoli edifici monumentali per garantirne le valenze estetico-architettoniche. Il divieto d'installazione di impianti può essere derogato sui singoli edifici, ricadenti in aree sensibili, che per l'attività in essi svolta richiedono una puntuale copertura radioelettrica su richiesta del titolare dell'attività stessa;
- b) zone di installazione condizionata, di cui all'art. 4 lettera b), devono essere prioritariamente individuati siti, posti in aree di proprietà comunale. In ogni caso le eventuali autorizzazioni debbono essere rilasciate previa verifica di conformità da parte dell'UTC, di uno specifico progetto presentato da parte dei gestori o dei proprietari degli impianti contenente le modalità

di installazione degli impianti e le relative soluzioni tecniche di minimizzazione dell'impatto visivo e di emissione di campi elettromagnetici;

- c) zone di attrazione, di cui all'art. 4 lettera c), si applicano le procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicato all'art. 23;
 - d) zone neutre, di cui all'art. 4 lettera d), l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni. Le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.
2. È vietata l'installazione di nuovi impianti nelle aree da cui si evince anche marginalmente pericolosità geologica.

Art. 6

LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE ED OBIETTIVI DI QUALITÀ

1. I limiti di esposizione ed i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine e gli obiettivi di qualità, sono quelli prescritti nell'art. 3 e nell'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (vedi tabella allegato A).
Per le aree di installazione condizionata, di cui all'art. 4 lettera b), l'obiettivo di qualità a cui tendere è pari a ½ del valore in tabella, come definito nell'allegato B del D.M. 10 settembre 1998, n.381.
2. L'attività degli impianti oggetto del presente regolamento non deve comportare il superamento dei suddetti limiti di esposizione, intesi come valori efficaci. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati dagli impianti oggetto del presente regolamento, si assumono i suddetti valori di attenzione vigenti all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. Tali valori devono essere mediati su di un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, come da art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Art. 7

MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

1. La localizzazione di nuovi impianti al di fuori delle aree di attrazione, di cui all'art. 4 lettera c), avviene perseguendo obiettivi di qualità, che da un lato minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici e dall'altro favoriscano l'inserimento ambientale.
2. Al fine del perseguimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nella valutazione del progetto di nuovo impianto o di modifica di un impianto, le stime effettuate da ARPA, dovranno considerare gli impianti già presenti alla loro massima potenza.
3. Nel caso in cui, dall'esame del progetto d'installazione di un nuovo impianto previsto entro metri 200 alle aree sensibili ARPA, su richiesta esplicita del Responsabile del Procedimento Autorizzativo, si verifichi un aumento dei livelli di campo elettrico, maggiore di 0,5 V/m rispetto ai livelli risultanti nella situazione preesistente, ne viene data comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale il quale provvede entro 15 giorni a convocare il Gestore al fine di verificare le possibili soluzioni alternative per la minimizzazione dell'esposizione nelle suddette aree/siti puntuali.
4. Ai fini dell'applicazione del criterio di minimizzazione di cui al precedente 1° comma, nell'ambito del territorio non urbanizzato risultante dagli strumenti urbanistici, possono essere collocate nuove s.r.b. o trasferite s.r.b. esistenti nelle aree private ricercando la posizione più lontana dalle abitazioni esistenti nell'ambito della stessa proprietà, compatibilmente con i problemi di accessibilità.
Inoltre l'Amministrazione Comunale adotta strumenti per la verifica della copertura radioelettrica delle stazioni radiobase per la telefonia mobile.
È, peraltro, da favorire la co-ubicazione di impianti fino ad un massimo di due al di fuori delle zone neutre e di attrazione, dove la co-ubicazione può riguardarne più di due impianti

Art. 8

MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO

1. Per quanto riguarda i nuovi impianti, al fine di minimizzare l'impatto visivo, sussiste sul territorio comunale il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti su tralicci destinati ad altre funzioni. Si dovrà optare per l'utilizzo di strutture snelle (es. pali in carbonio) prive di cestelli porta antenne in prossimità della sommità del palo. E' da favorire l'installazione di impianti con microcelle che riducono notevolmente l'esposizione ai campi magnetici e consentono di collocare manufatti di modeste dimensioni. In merito alle scelte cromatiche è facoltà dell'amministrazione valutare il corretto inserimento nell'ambiente con l'uso di colori neutri e di superfici non riflettenti. In merito al posizionamento dei centri radianti, questi devono essere posti a non meno di trenta metri d'altezza dal suolo, ad eccezione dell'utilizzo di tecnologie a bassa emissione elettromagnetica (es. microcelle).
2. La minimizzazione dell'impatto visivo deve essere perseguita da parte dei Gestori, adottando tutte le soluzioni e le tecnologie utili ad assicurare il mantenimento degli elementi architettonici, prospettici e paesaggistici, fermo restando che ciò non comporti aumento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, si dovrà tener conto della specificità del contesto territoriale in cui devono essere realizzati gli impianti.
3. La co-ubicazione come prevista all'art. 7, sarà da intendersi obbligatoria, per motivazioni di carattere paesaggistico e di impatto visivo, qualora già esista nel raggio di metri 250 dall'area individuata dal gestore che richieda una nuova installazione, un altro impianto; tale distanza deve essere misurata sul piano orizzontale tra gli assi dei pali e/o dei manufatti porta-antenne onde assicurare l'obiettivo di cui al comma precedente. Il Comune può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'ottenimento di soluzioni che non interferiscano in maniera rilevante dal punto di vista dell'impatto visivo prodotto dall'impianto da installare.

Art. 9

DISPOSIZIONI DI CARATTERE EDILIZIO RIFERITE A STAZIONI RADIO BASE (SRB) PER LA TELEFONIA MOBILE

Fermi restando i criteri di cui ai precedenti articoli, le strutture costituenti le SRB non sono sottoposte al rispetto delle norme che regolano i rapporti di distanze ed altezze per gli edifici in genere, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) Per i fabbricati fuori terra oltre 1,50 metri, destinati ad ospitare gli impianti tecnologici, la distanza dai confini di proprietà non inferiore a metri 5,00;
- b) Devono comunque essere rispettati i calibri e gli allargamenti stradali che fossero richiesti dal Comune, sulla base delle previsioni di P.R.G. o del Piano Opere Pubbliche e del Codice della Strada;
- c) L'altezza massima dei fabbricati di cui al punto a) sarà di metri 3,00;
- d) Per evitare l'eccessiva concentrazione di manufatti di sostegno di SRB in aree ristrette, con conseguente compromissione dell'estetica degli ambiti urbani interessati, dovrà essere osservata una distanza minima tra gli stessi pari ad almeno 10 volte l'altezza del centro radiante posto a quota più elevata. La distanza dovrà essere misurata sul piano orizzontale, tra gli assi dei pali e/o dei manufatti porta antenne.

Art. 10

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIFERITE A STAZIONI RADIO BASE (SRB) PER LA TELEFONIA MOBILE.

Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo il richiedente dovrà sottoscrivere, per sé o per i suoi aventi causa, un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegna alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 3 mesi dalla data di eventuale scadenza della concessione ministeriale e/o nel caso in cui l'impianto venga autonomamente disattivato oppure nel caso in cui non vengano rinnovati i contratti o le convenzioni stipulati all'atto dell'installazione iniziale.

In caso di inadempimento il Comune potrà esercitare le conseguenti azioni sostitutive a spese del concessionario.

Ogni sito dove è installata una S.R.B. deve essere adeguatamente protetto e reso inaccessibile agli estranei.

Art. 11

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art.23 del presente Regolamento.

Art. 12

COMPETENZA UFFICIO TECNICO COMUNALE

All'Ufficio Tecnico Comunale viene attribuita la competenza di sportello locale ai sensi del D.Lgs. 259/2003.

In particolare competono all'U.T.C.:

- ricezione dell'istanza;
- trasmissione all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa), se già non effettuata dal gestore, e allo Sportello Unico per l'Edilizia della pratica per la parte di competenza;
- coordinamento, relativamente all'iter dell'istanza, della tempistica prevista dal D.P.R. 447/1998 e succ. mod. con il rispetto delle previsioni del D.Lgs. 259/2003;
- rilascio del provvedimento finale, dove previsto, che deve intendersi di tipo ricognitivo, con esclusivo riferimento ai pronunciamenti obbligatori Arpa relativamente al profilo igienico-sanitario e valutazione di incidenza del campo elettromagnetico e U.T.C. rispetto alla conformità urbanistica e all'impatto ambientale;
- verifica del termine di silenzio-assenso, con esclusivo riferimento ai pronunciamenti obbligatori Arpa relativamente al profilo igienico-sanitario e valutazione di incidenza del campo elettromagnetico e Sportello Unico per l'Edilizia rispetto alla conformità urbanistica e all'impatto ambientale.

Art. 13

ISTANZA E/O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA E ALLEGATI TECNICI

1. La richiesta di autorizzazione e la documentazione tecnica a corredo, da presentare all'U.T.C. competente per il rilascio dei provvedimenti unici autorizzatori relativi alla installazione o modifica degli impianti dei servizi di telecomunicazioni (rif. art. 1bis del D.P.R. N° 447/1998 così come modificato ed integrato dal D.P.R. N° 440/2000), di cui al presente regolamento, dovrà essere conforme al Modello A dell'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03.
2. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20Watt, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. del 08/07/2003 è sufficiente la denuncia di inizio attività edilizia da presentarsi con la relativa documentazione tecnica a supporto, conformemente al Modello A dell'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03.
3. Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel presente articolo.

Art. 14

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile, la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili è subordinata al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio nelle forme e nei tempi

previsti dall'art. 87 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2. L'autorizzazione, non comporta il pagamento degli oneri previsti dall'art.3 della legge 28 gennaio 1977 n.10, ed è rilasciata dal Responsabile dell'U.T.C., sulla scorta di specifici pareri espressi dall'A.R.P.A. Regionale e dall'Ufficio del Genio Civile di Messina e fermo restando eventuali altri pareri e/o nulla richiesti dalle norme vigenti.

3. L'autorizzazione relativa ad impianti da installare in immobili vincolati e aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono rilasciate dal Responsabile dell'U.T.C., sentito il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. la quale dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione. Tale parere, qualora non reso entro il termine suddetto (30 gg), si riterrà espresso favorevolmente.

4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

5. Nel caso una o più Amministrazione interessate abbiano espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259 alla quale prendono parte i rappresentanti degli uffici comunali e degli enti interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed il rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni.

7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, trovano applicazione, in quanto compatibili con la normativa vigente, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato in Sicilia dalla L.R. 10/91.

8. Lo SUAP deve concludere il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259, qualora non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

9. Le denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

11. L'autorizzazione si intende rilasciata comunque fatti salvi i diritti del proprietario nonché di altro soggetto terzo.

12. L'autorizzazione di ogni impianto di telefonia mobile ha una validità coincidente con la durata del contratto di locazione o comodato d'uso, con il quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile o della struttura su cui sono poste in opera le installazioni. In caso di tacito rinnovo del contratto di locazione o comodato d'uso o la eventuale cessazione del contratto entro i termini previsti nello stesso, ovvero per rescissione dovrà essere tempestivamente fatta comunicazione al Settore competente.

13. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, il Comune, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale di cui al comma precedente ed ingiungere il ripristino dei luoghi.

Art. 15
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA
DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione di apparecchiature di telefonia mobile in un determinato sito deve essere accompagnata dalla documentazione di seguito riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile, su cui si intende realizzare l'installazione.

1. Caratteristiche del sito e dell'impianto.

- z Progetto dell'impianto in scala 1:100/1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
- z Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque da punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione dell'inserimento nel contesto urbano ed extraurbano;
- z Aerofotogrammetria aggiornata in scala 1:2000
- z Cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 (solo per siti extraurbani)
- z Cartografia in scala 1:500/1:2000 (catastale, ovvero, stralcio del P.R.G. vigente) con indicazione degli edifici esistenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di m. 300,00 dall'impianto stesso;
- z Rapporto tecnico di sintesi dell'intervento proposto con i seguenti contenuti:
 - z riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, con indicazione dei valori di campo elettrico generati a carico degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;
 - z indicazione, lungo gli assi di irradiazione principale, delle altezze massime e minime rispetto alle sorgenti e dal suolo, nonché delle distanze massime in senso longitudinale e trasversale, in cui in base ai calcoli sono da ritenersi raggiunti o superati i valori nelle condizioni di esercizio e di massima potenza da assumere a riferimento per la valutazione dei parametri radioelettrici di competenza dell'ARPA Sicilia;
 - z Specificazione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva dell'impianto

2. Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale.

- Banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero delle celle, tipo, modello e dimensione delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiazione isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- Direzione di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenze in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza nella zona di altre installazioni.

3. Per antenne da installare sugli edifici.

Oltre alla documentazione di cui ai punti 1. e 2. dovrà essere prodotta:

- Planimetria della copertura degli edifici in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne e specificazione della destinazione d'uso del piano sottostante alla copertura.

4. Per impianti microcellulari.

Oltre alla documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. dovrà essere prodotta:

- lunghezza del braccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala 1:50/1:100 con la indicazione della eventuale presenza di portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di m. 200,00 dal trasmettitore la destinazione d'uso dei luoghi in cui sia prevista la permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con le relative aree di ristoro all'aperto, etc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati in relazione ai fabbricati esistenti indicare le altezze degli stessi in merito ai piani fuori terra;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna.

5. Titolo di disponibilità dell'immobile.

- Il concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto di locazione in base al quale ha la disponibilità dell'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione; ovvero deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico (proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro) in base al quale ha in disponibilità l'immobile, porzione di immobile o struttura su cui intende intervenire e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità.

6. La documentazione deve essere corredata dai seguenti pareri:

- copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- parere favorevole dell'A.R.P.A., dipartimento provinciale di Messina;
- valutazione relativa all'impatto ambientale ove necessario;
- autorizzazione della competente Soprintendenza BB.CC.AA. per tutti gli immobili e loro pertinenze vincolati ai sensi di legge.

Art. 16

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI

1. Il gestore è tenuto a presentare all'U.T.C., contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione all'U.T.C. di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizione di esercizio, è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti di emissione prescritti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 17

IMPIANTI ESISTENTI

In sede di approvazione del *Piano Comunale delle Installazione di impianti di telefonia mobile*, può essere prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree definite sensibili ai sensi dell'art. 8 delle presenti norme.

Art. 18

INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti (mobili o stagionali) solo per prove tecniche di trasmissione, nel rispetto del presente regolamento e previo parere favorevole dell'ARPA e dell'ASP, per un tempo non superiore a 90 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti all'interno delle aree sensibili di tipo b).

Gli impianti provvisori saranno ammessi:

- ◆ a servizio di manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
 - ◆ per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
 - ◆ in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze di protezione civile;
 - ◆ in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.
2. L'istanza deve essere presentata all'U.T.C. in conformità a quanto previsto dal precedente *art. 12*, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 90 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.
 3. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'*art. 21* del presente regolamento e nel rispetto delle direttive regionali vigenti.
 4. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.
 5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione (da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a € 25.000,00), e la rimozione dell'impianto a cura a spese del Gestore.

ART. 19

DENUNCIA DEGLI IMPIANTI AMATORIALI

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i privati titolari di impianti amatoriali aventi le caratteristiche di cui all'*art. 1* devono provvedere alla denuncia dell'impianto al Comune.
2. La denuncia deve essere corredata da una descrizione delle caratteristiche dell'impianto (scheda tecnica)

ART. 20

OPERE CIVILI E SCAVI SU SUOLO PUBBLICO COMUNALE

Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i Gestori sono tenuti a rispettare quanto previsto dal regolamento comunale in materia di "Criteri e modalità per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali"

ART. 21

RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente il gestore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente le azioni volte al risanamento degli impianti saranno effettuate nei tempi stabiliti dal Comune, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida.
3. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un'attestazione redatta da tecnico abilitato.
4. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati,
5. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.P.A. relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.
6. Per gli impianti esistenti, non conformi al presente regolamento, il soggetto gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare, entro 180 giorni dall'approvazione di questo stesso regolamento, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
7. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 22

PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Vengono previsti iter procedurali semplificati quali:
 - a) utilizzo della DIA ai sensi dell'art. 87 comma 3 del d.lgs. 259/2003 anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20W;
 - b) ritenendo formato il silenzio assenso di cui all'art. 87 comma 9 del d.lgs. 259/2003 rispettivamente :
 - entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W ed inferiore o uguale a 20W;
 - entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore od uguale a 5W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.
2. I suddetti iter procedurali potranno essere previsti nei seguenti casi:
 - a) realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
 - b) realizzazione di impianti all'interno delle zone neutre qualora si richieda una sostituzione di impianti preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato da ARPA, diano luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
 - c) realizzazione, all'interno delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, delle seguenti tipologie di impianto con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W :
 - impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei Gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, o che propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di

vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, purchè con valori di emissione elettromagnetica inferiori a quelli dell'impianto preesistente. Gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;

- impianti microcellulari;
- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
- utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

3. Non è comunque derogabile, anche per tutte le richieste soggette ad iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art.23

RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLE AREE SENSIBILI

1. Per gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) le azioni di risanamento comprendono tutte le misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori ed approvate dal Comune.
2. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) che causano impatto visivo saranno segnalati dall'Amministrazione Comunale ai rispettivi gestori che dovranno inoltrare, entro novanta giorni dalla segnalazione, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta fissandone i tempi e le modalità di attuazione.
3. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b) , salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, dovranno essere rilocalizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni individuate ed inserirle nei piani annuali di aggiornamento.
4. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 24

SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative per il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni vengono fissate nelle cifre previste dalla Normativa nazionale di riferimento.

La percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA è a totale carico del gestore e/o del richiedente. Il Comune provvederà alla liquidazione della somma in favore dell'ARPA entro 60 gg. dalla relativa acquisizione.

Art. 25

PROVENTI DELLE LOCAZIONI DI AREE PUBBLICHE

I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.

Art. 26

CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Viene istituito presso il l'ufficio SUAP del Comune il Catasto degli impianti. Tale Catasto verrà

regolarmente aggiornato anche sulla base dei dati forniti dai Gestori.

2. Allo scopo di favorire l'accesso alle informazioni relative alla distribuzione degli impianti sul proprio territorio, le cartografie allegate vengono corredate con i dati identificativi degli stessi.

3. Alla cartografia di cui ai commi che precedono saranno allegati archivi informatici con tutti i dati tecnici e di gestione degli impianti.

Per permettere alla Regione, d'intesa con l'ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto, il Comune, trasmette copia dei provvedimenti autorizzativi all'ARPA e al CORECOM.

Art. 27

MONITORAGGIO E MAPPATURA DEI LIVELLI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

Il Comune promuove campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico, presenti in corrispondenza degli edifici che possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti, partecipando fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.

Art. 28

VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza sugli impianti, unitamente al CORECOM, avvalendosi dell'ARPA.

2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;

la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori e il controllo a campione degli stessi.

3. Successivamente all'installazione dell'impianto, qualora l'Amministrazione Comunale ne ravveda l'opportunità, di concerto con l'ARPA, effettuerà periodiche verifiche strumentali, nei punti ritenuti più significativi.

4. Nel caso in cui l'ARPA rilevi, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati all'Amministrazione comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di legge, di cui all'articolo 22 del presente Regolamento.

Nel caso in cui l'ARPA rilevi, altresì, che i valori dichiarati di campi elettromagnetici dal Gestore siano superiori, si procederà al loro riallineamento ai valori dichiarati in fase di autorizzazione entro ore dalla relativa comunicazione da parte del Comune.

5. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma precedente, sono comunicati all'Autorità Sanitaria locale e alla Provincia competente

Art. 29

PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997, relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei Gestori.

2. Il Comune organizza, in collaborazione con ARPA, iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne d'informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze e microonde.

Art. 30

SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 15 della Legge 22 febbraio 2001 n.36, nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per telefonia mobile, nonché di modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, ovvero in caso di nuova installazione in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione immediata degli impianti, fino al rilascio del titolo abilitativo.

In caso di accertato funzionamento degli impianti in assenza di certificato di regolare esecuzione o

collaudo funzionale degli impianti, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, viene ordinata la immediata disattivazione dello stesso fino alla presentazione, da parte del Gestore del Certificato di Collaudo funzionale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ovvero in caso di accertato superamento dei valori di emissione previsti nell'atto autorizzativo, è disposta la sospensione dello stesso da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001 n.36 con obbligo ai gestori del ripristino dei luoghi.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia (rif. Capo II – Titolo IV – del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art.15 della Legge n.36/2001, di competenza della Provincia Regionale di Messina, spetta al Dirigente del Settore Territorio ed Ambiente, di concerto con l'U.T.C., e viene stabilita come segue:

- z In caso di installazione, esercizio o modifica dell'impianto in assenza dell'autorizzazione il gestore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 a €. 10.329,14; in tal caso, l'amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
- z L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 a €. 10.329,14. In tal caso, l'amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per 60 giorni.
- z La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, ed all'immediata cessazione dell'attività.

Il mancato versamento, da parte dei gestori, della somma annuale prevista al comma 7, dell'art.21 del presente Regolamento, comporta la sospensione dell'autorizzazione per tutti gli impianti da due a quattro mesi e comunque fino al versamento dell'importo dovuto.

Art. 31

NORME TRANSITORIE E FINALI

Lo Sportello Unico Attività Produttive comunica ai Gestori l'entrata in vigore del presente Regolamento. A seguito di tale comunicazione verranno istruite secondo le norme del nuovo regolamento tutte le domande presentate successivamente all'entrata in vigore dello stesso, mentre quelle già in itinere saranno esaminate e determinate sulla base della disciplina previgente. Il presente Regolamento dovrà essere rivisitato entro quattro anni dalla sua entrata in vigore per aggiornare le indicazioni in rapporto alla evoluzione tecnologica delle reti e della modificazione della domanda di servizi da parte degli utenti.

Art. 32

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Questo regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione.

LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dall'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

Limiti di esposizione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/mq)
$0,1 < f \leq 3$ MHz	60	0,2	-
$3 < f \leq 3000$ MHz	20	0,05	1
$3 < f \leq 300$ GHz	40	0,01	4

Valori di attenzione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/mq)
$0,1 \text{ MHz} < f \leq 300$ GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)-

OBIETTIVI DI QUALITÀ

1. Gli obiettivi di qualità sono definiti dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

Obiettivi di qualità

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/mq)
$0,1 \text{ MHz} < f \leq 300$ GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)-